

CASSAZIONE/ Un punto a favore del fisco nella giurisprudenza oscillante della Corte

Mini-organizzazioni con l'Irap

Il professionista paga anche se lavora con strutture minimali

Pagina a cura
di DEBORA ALBERICI

I liberi professionisti pagano l'Irap anche se la loro organizzazione è di «modesta entità». Insomma, con la sentenza n. 19688 del 27 settembre 2011, la Corte di cassazione fa vacillare il concetto giurisprudenziale di autonoma organizzazione sancendo che un professionista, che non sia dipendente o collaboratore, è soggetto al prelievo fiscale anche se la sua «struttura è minimale». Insomma, la sezione tributaria ha accolto il ricorso che l'amministrazione finanziaria ha presentato contro la decisione della Ctr del Lazio di accordare il rimborso dell'imposta a due commercialisti e a un avvocato perché, pur essendo liberi professionisti, erano titolari di un «assetto organizzativo di rilievo minimale». Ecco il motivo presentato dal fisco. «L'Agenzia», si legge in sentenza, «lamenta la violazione di norme di legge, poiché il giudice di appello non considerava che i contribuenti sono dei liberi professionisti, che perciò operano con autonoma organizzazione e quindi non in maniera subordinata o di collaborazione, né saltuaria od occasionale, bensì con struttura propria, ancorché di modesta entità, tale da costituire la base reale dell'imposizione specifica e ciò anche prescindendo dal reddito finale». Un motivo, questo, pienamente condivisibile secondo Piazza Cavour, che, senza smontare ufficialmente il principio sancito finora sull'autonoma organizzazione ma, anzi, ribadendolo (almeno sulla carta),

ha messo nero su bianco che «la doglianza va condivisa». Infatti, la Commissione tributaria regionale «osservava che non era dato riscontrare la presenza di un'autonoma organizzazione nei confronti dei professionisti di cui trattasi, posto che invece si trattava di attività svolta con un assetto organizzativo di rilievo minimale, che quindi non consentiva di ravvisare gli elementi sufficienti per farne scaturire la tassazione, anche perché l'elemento organizzativo di regola non è riscontrabile nell'attività di lavoro autonomo». Ora la Cassazione ha chiuso definitivamente il sipario su questa vicenda, accogliendo il ricorso dell'Agenzia nel merito e respingendo definitivamente la domanda di rimborso avanzata dai tre professionisti.

Un caso chiuso, dunque, quello dei due commercialisti e dell'avvocato ma la sentenza potrebbe aprire un nuovo filone giurisprudenziale pro-fisco e, in caso di conferme da parte di altri collegi della sezione tributaria, mettere in discussione quanto è stato detto finora sull'Irap dei piccoli professionisti. Di certo si naviga sempre più nell'incertezza alimentata giorno per giorno dalle oscillazioni dei giudici di legittimità. Paga l'Irap l'avvocato che ha una sola segretaria part-time. Scatta il rimborso in favore del piccolo professionista che ha lo studio in affitto (sent. 10271 del 2011). E ancora. L'anno scorso la stessa Suprema corte ha affermato che sono esenti da Irap i medici di base che posseggono uno studio perché le attrezzature costituisco-

no il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale (sent. 24953 del 2010).

Poi a luglio è stata la volta dei piccoli imprenditori. Con la sentenza n. 16340 la sezione tributaria ha sancito che sono esenti dal versamento dell'imposta i piccoli commercianti e artigiani, in generale i piccoli imprenditori, che lavorano da soli e con i mezzi indispensabili alla professione. In quelle motivazioni, fra l'altro, il concetto di autonoma organizzazione, così come è stato coniato al termine della maxi-udienza del 2007,

sembrava essere in grande espansione tanto da essere applicato agli imprenditori. «In tema di Irap», scrisse in quell'occasione il collegio, «l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore e escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse...».

© Riproduzione riservata

Nelle indagini bancarie imponibili tutti i versamenti

Indagini bancarie a tutto campo. Sono imputabili a reddito imputabile i versamenti non giustificati non solo dei professionisti e degli autonomi ma anche dei collaboratori e di qualunque altro contribuente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 19692 del 27 settembre 2011, ha respinto il ricorso dell'amministratore di un'azienda che percepiva redditi da questa in virtù di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In seguito a un'indagine della Guardia di finanza presso l'istituto bancario dove il contribuente aveva accesso due conti, era scattato un accertamento del maggior reddito sulla base di ingenti versamenti, non giustificati, ad avviso del fisco.

Contro l'atto impositivo l'uomo aveva presentato ricorso alla Ctr di Catania ma senza successo. Aveva quindi impugnato la decisione in secondo grado, ma la Ctr aveva confermato il primo verdetto ora reso definitivo dalla Suprema corte. Infatti la sezione tributaria ha disatteso tutti i motivi di ricorso. In particolare su quello concernente gli articoli 32 e 38 del dpr 600 del 1973, entrambe sull'accertamento sintetico, i giudici con l'Ermellino hanno esteso la portata delle norme rendendole applicabili a tutti i contribuenti anche sul fronte degli accertamenti bancari.

«Ed invero», ha motivato il Collegio di legittimità, «gli artt. 32 e 38 dpr n. 600/1973 hanno portata generale e pertanto riguardano la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell'attività dagli stessi svolta e dalla quale quei redditi provengano, la qual cosa in particolare è da ritenersi per quanto relativo all'applicabilità della presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2».

Non solo. A sostegno di questa tesi Piazza Cavour ha spiegato che «né in contrario senso può fondatamente invocarsi il riferimento ai ricavi e alle scritture contabili contenuto nella suddetta norma, giacché esso risulta limitativo unicamente della possibilità per l'ufficio di desumere reddito dai prelevamenti, non potendosi certamente in via generale e per qualsiasi contribuente presumere la produzione di un reddito da una spesa, e potendo viceversa una simile presunzione trovare giustificazione per imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali le spese non giustificate possono infatti ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti».

Ciò senza peraltro che l'utilizzo di questi termini «possa in alcun modo impedire all'ufficio di desumere per qualsiasi contribuente che i versamenti operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscono reddito, dovendosi ritenere tale attività accertata pienamente consentita dalla norma in esame e assolutamente ragionevole».

Insomma, se i versamenti in banca possono essere usati dal fisco come base dell'accertamento sintetico per qualunque contribuente lo stesso non può dirsi per i prelievi che sono spia di maggior reddito solo degli imprenditori.

Ma non finisce qui. In queste interessanti motivazioni il Collegio di legittimità fa almeno altre due precisazioni importanti e cioè che per la verifica in banca è sufficiente l'autorizzazione dell'istituto. E poi che il contraddittorio con il contribuente non è obbligatorio. Come ha già detto la Suprema corte con la sentenza n. 14675 del 2006, «il preventivo contraddittorio tra l'Ufficio e il contribuente costituisce oggetto di una facoltà per il primo, e non di un diritto per il secondo e in ogni caso nella fattispecie risulta dallo stesso ricorso».

Di diverso avviso la Procura generale di Piazza Cavour che aveva chiesto al Collegio di legittimità di accogliere il ricorso del contribuente.

Le sentenze sul sito
www.italiaoggi.it/
documenti

Società fittizie, ma la spesa è deducibile

Sono deducibili le spese che le imprese sostengono per pagare prestazioni professionali delle quali hanno effettivamente usufruito anche se a fatturarle è una società fittizia. A condizione, però, che l'ammontare della cifra sia certa e precisa e che, effettivamente, un soggetto terzo, diverso da quello che ha fatturato, abbia reso il servizio richiesto. Naturalmente, il tipo di prestazione i cui costi si vogliono detrarre deve essere inerente all'attività del contribuente che la vuole scalare la somma dall'imponibile. È quanto affermato dalla Cassazione, che (sent. 19786/2011) ha bocciato il ricorso di una nota società di servizi che fornisce modelle per le sfilate o i servizi fotografici. La società in questione voleva detrarre i costi dello scouting che una società inglese effettuava per rifornirla di ragazze. Ma, tramite documentazione delle autorità britanniche, era venuto a galla che la società inglese era fittizia e non c'era alcuna traccia di attività di reclutamento di modelle

svolta da altri. In pratica, il contribuente non ha fornito la prova di aver ricevuto un simile servizio nemmeno da soggetti diversi da quello che aveva emesso le false fatture. In proposito i giudici rilevano che dalla novella dell'art. 5 del dpr 695/96 deriva «un consistente ampliamento del regime della prova dei costi da parte del contribuente, atteso che tale dimostrazione in ordine alla sussistenza dei componenti negativi del reddito può essere ora fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili. E tuttavia è pur sempre indispensabile - spiega la Cassazione - che siffatti elementi di prova siano dotati dei requisiti della «certezza» e della «precisione», prescritti dal comma 4 dell'art. 75 dpr 917/86. Quindi, concludono sul punto gli «ermellini», ai fini della determinazione del reddito di impresa, anche i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti, purché il contribuente ne dimostri l'effettiva sussistenza, l'ammontare e l'inerenza».